

Ecco il caso dell'obbettoire di coscienza olandese

Petrus van diëshout

di Haarlem

giudicato dalla Corte Marziale il 17 agosto 1948

imputato

~~stato, che è stato nel mag-~~
~~gior precedente di avere « ri-~~
fiutato d'indossare in tempo di
guerra la divisa di combatti-
mento ». È stato assolto dalla
Corte Marziale con questa sen-
tenza:

« La Commissione Ministe-
riale aveva respinto la doman-
da presentata dall'accusato per
ottenere il riconoscimento del-
la sua qualità di O. di C.,
senza tener conto delle dispo-
sizioni psicologiche, della sto-
ria, vita, circostanze di fami-
glia e personali, natura del-
l'impiego dell'accusato. Questi
è stato riconosciuto normale
da uno psichiatra, e « O. di
C. » nel senso legale dal cap-
pellano militare. Da queste di-
chiarazioni, da quelle dei te-
stimoni, e dal comportamento
dell'accusato al processo, la
Corte ha acquistato la con-
vinzione che la sua ripugnan-
za è cosa seria e veramente i-
spirata dalla voce della co-
scienza. In queste circostanze
non gli si potrebbe ragionevol-
mente domandare di tenere
tale linea di condotta. L'accu-
sato deve quindi essere consi-
derato come sospinto da una
forza maggiore, e perciò non
passibile di punizione, e meri-
tevole di assoluzione. Ordina-
mo perciò... la sua scarera-
zione immediata ».

Così la Corte Marziale di-
chiarava apertamente che « se-
guire la propria coscienza è
cosa più importante che ub-
bidire agli ordini del proprio
generale ».

Questa sentenza onora alta-
mente il Giudice del Tribuna-
le di Haarlem che era stato in
precedenza Presidente della
Corte Marziale in Indonesia
ed era noto per la severità
delle sentenze ~~in modo par-~~

suo qm